

OGGETTO DEL GIUDIZIO

FONTI NORMATIVE “PRIMARIE”:

1. Leggi ordinarie
2. Leggi regionali
3. Atti aventi forza di legge
4. Leggi costituzionali (sent.1146/88)

PARAMETRO DEL GIUDIZIO

- Costituzione
- Leggi costituzionali
- Parametro interposto: es. legge di delega

VIZI SINDACABILI

- **Vizi formali:** atto legislativo non rispetta le norme che ne disciplinano la formazione
- **Vizi sostanziali:** il *contenuto* è in contrasto con la disciplina costituzionale
 - **N.B:**
non si tratta di una valutazione di natura politica, sull'uso del potere discrezionale del Parlamento!

VIE DI ACCESSO ALLA CORTE

- IN VIA INCIDENTALALE

- IN VIA DIRETTA/D'AZIONE
(competenza)

GIUDIZIO IN VIA D'AZIONE

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione veda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALALE


Giudice a quo

contro leggi e atti aventi
forza di legge dello Stato o
leggi regionali



CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso in via incidentale



GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE

• CASO → giudice *a quo*

↓
Verifica due requisiti:

1. RILEVANZA
2. NON MANIFESTA INFONDATEZZA
3. interpretazione costituzionalmente conforme

↓
Ordinanza di rimessione: effetti

1. INTRODUCE IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'
2. SOSPENDE IL PROCESSO